

## **TI\_GERICHTE 38.2015.41 vom 17. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2015.41\\_d20150317](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.41_d20150317)

FR: TI\_GERICHTE 38.2015.41 du 17 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 38.2015.41 del 17 marzo 2015

### **Regeste**

Negato ind. per insolvenza a causa della domanda tardiva. Diritto perento. Il motivo fatto valere secondo cui era in attesa dell'esito dei proced.che la vedevano opposta a ex DL non consente la restituz.del termine.Proc.pendenti in Pretura unicam.proced.parallele a quella relativa a ind.x insolvenza

### **Erwägungen**

#### **E. 38**

cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso) non si applica che ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei termini relativi all'esercizio di un diritto (cfr. STF C\_108/06 del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1). Il termine di cui all'art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l'esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STF C\_108/06, consid. 4.3., DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). L'art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica pertanto all'art. 53 cpv. 1 LADI. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6. In una sentenza C 108/86, del 14 agosto 2006, l'Alta Corte ha riconfermato la propria giurisprudenza, sottolineando quanto segue: " Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzenschädigung. Entsprechend dem Verwirklichungscharakter der Frist ( BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch als solcher unter. Er existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987, S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die Insolvenzenschädigung, Diss. Zürich 2004, S. 103; Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005, S. 356)." In una sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007, la nostra Massima Istanza, circa l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 e 3 LADI, nel caso di un assicurato che si era annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del fallimento della ditta presso cui era attivo, ha posto in particolare evidenza che: " 3. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti. Per il cpv. 3 della norma, alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue. Si tratta di un termine di perenzione ( DTF 123 V 106 consid. 2a

pag. 107). 4. Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M. \_\_\_\_\_, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N. \_\_\_\_\_ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006. Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi. Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N. \_\_\_\_\_ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M. \_\_\_\_\_. Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000, consid. 2). Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perentoria." Infine, in una sentenza 8C\_335/2010 del 1° giugno 2010, l'Alta Corte ha ribadito che: " 2.1 Anspruch auf Insolvenzenschädigung haben Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, unter anderem wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 53 Abs. 1 AVIG muss der Arbeitnehmer den Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkurses im SHAB bei der öffentlichen Kasse stellen, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. Mit dem Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Insolvenzenschädigung (Art. 53 Abs. 3 AVIG). Bei der erwähnten Frist handelt es sich um eine solche mit Verwirkungsfolge (vgl. u.a. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] C 226/94 vom 6. März 1995 E. 1a mit Hinweisen, in: ARV 1995 S. 122).“ 2.4. Ai sensi dell'art. 41 LPG, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, semper che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Di analogo tenore è l'art. 13 Lptca relativo alla restituzione per questa inosservanza. In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 p. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile. Questo asserto giurisprudenziale trova parimenti applicazione nell'indennità per insolvenza (cfr. 8C\_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 3.2.1.; 8C\_336/2010 del 1° giugno 2010, consid. 3.2.1.). Prima dell'entrata in vigore della LPG, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia

in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto emerge che il 4 marzo 2015 RI 1 ha chiesto l'indennità per insolvenza per i crediti salariali relativi al periodo dal 1° giugno al 4 agosto 2013 (cfr. doc. 8). Il fallimento della \_\_\_\_\_, pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_ del 26 giugno 2014, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) il 2 luglio 2014 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). In data 7 agosto 2014 l'Ufficio dei fallimenti ha trasmesso per conoscenza al patrocinatore del ricorrente un avviso circa la pubblicazione, che avrebbe dovuto avere luogo il giorno seguente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, del fallimento della società presso cui RI 1 era attiva (cfr. doc. 13; 14). Questa Corte rileva che tale pubblicazione non risulta a Registro di commercio. La data esatta della pubblicazione del fallimento della \_\_\_\_\_ sul FUSC non modifica l'esito della presente vertenza, dal momento che, come rettamente considerato dalla Cassa (cfr. doc. III), il termine di 60 giorni per presentare la domanda di insolvenza era scaduto, giusta l'art. 53 cpv. 1 LADI, al più tardi, anche tenendo conto dell'asserita pubblicazione del fallimento nell'agosto 2014, in data 7 ottobre 2014 (cfr. doc. 14; estratto del Registro di commercio reperibile al sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). Di conseguenza, la domanda del 4 marzo 2015 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento. La ricorrente ha fatto valere che la tardività del deposito della domanda in esame fosse stata dovuta ad una sua scelta, la quale ha atteso l'esito dei procedimenti che la vedevano opposta all'ex datrice di lavoro, conclusi con sentenza del 12 febbraio 2015 con cui il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_, avv. \_\_\_\_\_, ha respinto la petizione relativa all'azione di disconoscimento del debito promossa dall'ex datrice di lavoro (cfr. doc. E), rispettivamente con sentenza del 4 ottobre 2013 con cui il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_, avv. \_\_\_\_\_, ha accolto l'istanza dell'insorgente tendente al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto

esecutivo n. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. D; I). Questa Corte, al riguardo, rileva che tali motivi non prmettono, secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), la restituzione del termine. Come rettamente sostenuto dalla Cassa (cfr. doc. A; III), RI 1, come ha proceduto in ambito di insinuazione del credito che è stata presentata all'ufficio dei fallimenti tempestivamente in ossequio dei termini LEF l'8 luglio 2014 (cfr. doc. C; 9), prima quindi dell'emanazione delle sentenze pretorili del 4 ottobre 2014 e del 12 febbraio 2015, così avrebbe dovuto agire per quanto attiene all'inoltro della domanda d'insolvenza rispettando il termine previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI. Del resto, l'Alta Corte nella sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 (cfr. consid. 2.3.), ha evidenziato che il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione, in conformità all'art. 53 cpv. 1 LADI, era esclusivamente la notifica alla cassa competente. I procedimenti pendenti in Pretura costituivano unicamente delle procedure parallele a quella relativa alla domanda di indennità per insolvenza. In simili condizioni la domanda di indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto tardiva e di conseguenza la decisione su opposizione assunta dalla Cassa in data 20 aprile 2015 confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.